

1341/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 16/11/2021 - CC

R.G.N. 9831/2020

Csm 1341
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9831-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati (omissis) ,
(omissis) ;

- controricorrente -

10244
21

avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di LOCRI,
depositata il 06/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA.



Corte di cassazione
Sesta sezione civile - Lavoro

proc. N. 9831/20 tra Pannetta (Parte ricorrente) e INPS (Parte controricorrente)

Con sentenza del 6/2/20 il tribunale di Locri ha accertato negativamente il possesso da parte dell'assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie di handicap grave e del bisogno di accompagnamento, ed ha condannato alle spese la ricorrente in quanto la dichiarazione reddituale non era stata sottoscritta personalmente.

Avverso tale sentenza ricorre l'assistita per un motivo, cui resiste l'INPS con controricorso.

Il motivo, con il quale si deduce che la dichiarazione reddituale era stata resa su foglio separato allegato alla nota di iscrizione a ruolo e richiamato nelle conclusioni del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo (ATP), è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti già ritenuto Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16284 del 26/07/2011, Rv. 618695 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018, Rv. 649629 - 02) che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando le spese del giudizio di merito irripetibili.

Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

p.q.m.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, dichiara le spese del giudizio di merito irripetibili.

Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021.

Il Presidente

Margherita Leone

...

IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



del 18/11/2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Simona Torrini

